

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 151 del 21 OTT, 2011

Oggetto: Causa "Dott. Michele Laurà, curatore del fallimento della Società di fatto tra De Salvo Placido e Giuffrè Pasqualina Maria c/ Provincia Regionale di Messina". Corte d'Appello di Messina Notifica del 7/07/11 e successiva integrazione notificata l'11/07/11. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

L'anno duemilaundici il giorno VENTINO del mese di OTT OBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>NO</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli E.E.L.L.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
U.O. Legale e contenzioso – U.O. Studi e consulenze giuridiche

Oggetto: Causa “Dott. Michele Laurà, curatore del fallimento della Società di fatto tra De Salvo Placido e Giuffrè Pasqualina Maria c/ Provincia Regionale di Messina”. Corte d’Appello di Messina Notifica del 7/07/11 e successiva integrazione notificata l’11/07/11. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

PROPOSTA

PREMESSO che con atto notificato l’11/07/11 il dott. Michele Laurà, curatore del fallimento della Società di fatto tra De Salvo Placido e Giuffrè Pasqualina Maria, ha citato innanzi alla Corte d’Appello di Messina questa Provincia, avverso la sentenza n. 1022/10 del Tribunale di Messina, con la quale è stato revocato, con condanna alle spese, il D.I. n.484/03 emesso nei confronti della Provincia Regionale di Messina;

CHE, tuttavia, già in precedenza l’odierno attore aveva notificato il 7/07/11 un primo atto di citazione per i medesimi motivi reso nullo perché privo dell’indicazione dell’Autorità Giudiziaria adita, della data di comparizione e degli avvisi di legge;

CONSIDERATO che allo stato appare opportuna la costituzione dell’Ente in giudizio per resistere alle domande di controparte;

CHE pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a costituirsi in giudizio e a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 2.200,00= per onorari, competenze, spese C.P.A. e I.V.A., quest’ultima se dovuta, da imputare al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;
VISTO lo Statuto Provinciale;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERI** di

:PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso dal dott. Michele Laurà, curatore del fallimento della Società di fatto tra De Salvo Placido e Giuffrè Pasqualina, innanzi alla Corte d'Appello di Messina con atto notificato l'11/07/11;

DARE ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 2.200,00= per onorari, competenze, spese, C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta;

IMPUTARE la somma complessiva di € 2.200,00 sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento -U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Unità Operativa




IL DIRIGENTE



Addi, 12-10-2011

Il Presidente e/o l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 12.10.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 21.10.2011

IL DIRIGENTE
IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.
~~Dott. Antonino Calabrò~~

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 18/10/11

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI
Impegno n. 977 Atto _____ del _____
Importo € 7209,02
Disponibilità Cap. 1760 Bil. 1011
Messina 18/10/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to *Dott. Antonino TERRANOVA*

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to *Comm. Dott. Giuseppe SPADARO*

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li. _____

L'ADDETTO

f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione A pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 25 OTT. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

Anna Maria TRIPODO

ECC. MA CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Atto di integrazione citazione in appello

del **DOTT. MICHELE LAURÀ**, Curatore del Fallimento della Società di fatto tra
DE SALVO PLACIDO E GIUFFRÈ PASQUALINA MARIA e dei predetti quali soci indivi-

dualmente responsabili, giusta Sentenza del Tribunale di Messina n°
41/1993, nominato per la rappresentanza e difesa della Curatela dal G.D.

del Tribunale di Messina Dr. Gaetano Amato, rappresentato e difeso, per
procura a margine del presente atto, dal Prof. Avv. Mario Caldarera, presso

il cui Studio in Messina, Via del Vespro 57, è elettivamente domiciliato,

contro

la **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente *p.t.*,

avverso

la **SENTENZA N° 1022/2010 PRONUNZIATA DAL GIUDICE DELLA II SEZIONE**

CIVILE DEL TRIBUNALE DI MESSINA, DOTT. LIBORIO FAZZI, nella causa iscrit-

ta al n° di R.G.C. 3604/2003, con la quale è stato revocato, con condanna

alle spese del Dott. Michele Laurà, il D.I. n° 484/2003 emesso nei confronti

della Provincia Regionale di Messina e per l'effetto

cita

la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *p.t.* elettiva-

mente domiciliato in Messina, Via Maffei n. 13 presso il suo procuratore co-

stituito Avv. Pietro De Renzis a comparire davanti alla Ecc.ma Corte di Ap-

pello di Messina all'udienza del **23.1.2012** ore di rito, con invito a costituirsi

in giudizio nel termine di 20 giorni prima della suindicata udienza ai sensi e

nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costitu-

zione entro il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. ³⁴⁶167 c.p.c.,

Mi rappresenti e di
con ogni facoltà il
AVV. MARIO CALD
con elezione di de
come in epigrafe.

Dichiaro espressamen
aver preso visione del
mativa resa ai sensi d
13 del D.Lgs. 196/0
autorizzo il trattamen
dati.


Vera ed autentica la f



STUDIO DEL PROF. AVV. MARIO CALDARERA
VIA DEL VESPRO N.57 - ☎ 090/679187 - 98122 MESSINA
VIA CRESCENZIO N. 9 - ☎ 06/6875243-00193 ROMA

per sentire accogliere le domande di seguito spiegate, in ordine alle quali si

premette in

FATTO

Il Tribunale di Messina, con Sentenza n.41/1993, ha dichiarato il fallimento della Società di fatto tra De Salvo Placido e Giuffrè Pasqualina Maria ed ha nominato curatore del Fallimento il Dott. Michele Laurà.

La Ditta De Salvo Placido è creditrice nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Messina della complessiva somma di **€. 24.531,70** (€. 47.500.000), di cui €. 3.873,43 (€. 7.500.000) a titolo di deposito cauzionale, giusto bilancio fallimentare depositato il 12.11.1993.

Tale credito nasce per aver eseguito il contratto d'appalto stipulato con l'Ente (nota di affidamento n.6546/ST del 7.8.1991), per la realizzazione di interventi straordinari di S.U. per il ripristino del transito sulla S.A. "Rinazzo-Cuba" e di opere di consolidamento in località Boffe, Vill. Giampillieri, nel Comune di Messina.

Il Dott. Laurà ha invitato, con raccomandate A.R. n.6248 del 10.12.1993 e n.2973 del 9.4.1994, l'Amministrazione provinciale ad adempiere alle obbligazioni assunte con l'Impresa De Salvo. Il Sig. De Salvo aveva, peraltro, già richiesto il pagamento del credito vantato con due atti di diffida nel Dicembre del 1992.

Il G.D. del fallimento, Dr. Gaetano Amato, con provvedimento del 12.2.1996, ha autorizzato il Curatore del Fallimento Dott. Laurà ad agire giudizialmente per il recupero del credito nei confronti dell'Amministrazione Provinciale, tale inadempimento della Provincia arrecando grave pregiudizio agli interessi della curatela e ritardando l'espletamento dei compiti affidati

alla stessa dal Tribunale di Messina.

Inoltre, la Provincia Regionale è tenuta a corrispondere, oltre gli interessi legali e moratori, la rivalutazione monetaria come per legge e fino al soddisfo.

Con ricorso per decreto ingiuntivo, la Curatela del Dott. Laurà ha, pertanto, chiesto ed ottenuto che il Presidente del Tribunale di Messina emettesse il D.I. n.485/2003, notificato il 22.5.2003, nei confronti della Provincia Regionale di Messina, al fine di ottenere il pagamento della somma dovuta, pari a € 24.531,70 (L. 47.500.000).

Avverso tale D.I. la Provincia Regionale di Messina ha proposto atto di citazione in opposizione.

Nonostante, come evidenziato nei motivi dedotti nella comparsa di costituzione, la sua infondatezza, l'opposizione è stata accolta dal primo Giudicante con l'impugnata Sentenza.

Sentenza che, tuttavia, si appalesa ingiusta e va riformata, per il seguente motivo di

DIRITTO

Il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione proposta dalla Provincia Regionale di Messina avverso il Decreto Ingiuntivo, ritenendo, in mancanza di altri elementi probatori, il bilancio redatto ex art. 89, co. 2°, L.F. inidoneo a provare la sussistenza del vantato credito.

Tuttavia, benché la giurisprudenza attribuisca ai bilanci ordinari efficacia probatoria ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non ai fini dell'accertamento del credito nel conseguente ed eventuale giudizio di cognizione, il Giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che, nel

caso di specie, non di bilancio ordinario trattasi, bensì di bilancio fallimenta-

re, ossia di bilancio redatto, ai sensi dell'art. 89, co. 2°, L.F., sulla scorta della contabilità aziendale, né ha tenuto conto della presenza della nota della Provincia con la quale sono stati affidati i lavori alla Ditta De Salvo, nota di affidamento n° 6546/ST del 7.8.1991.

Il bilancio ex art. 89, co. 2°, L.F., infatti, non proviene dal titolare dell'impresa, essendo redatto dal curatore, la cui posizione è di terzietà rispetto sia alla massa dei creditori concorsuali sia al fallito (Cass. Civ., Sez. I, 9.5.2001, n° 6465), per cui non è assimilabile ad una dichiarazione unilaterale dello stesso fallito e non può, quindi, essere ritenuto privo di efficacia probatoria nel giudizio di cognizione incardinato in seguito all'opposizione al decreto di ingiunzione.

Il valore probatorio del bilancio fallimentare si appalesa altresì nella connessione della norma in esame con l'art. 183 del T.U.I.R., secondo cui il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento è determinato in base al bilancio redatto dal curatore (ciò che è rilevante in considerazione del fatto che il reddito del fallito concorre alla determinazione della base imponibile nell'anno in cui si chiude il fallimento).

E' noto che, per la determinazione del patrimonio netto iniziale, non si deve dare rilevanza ai valori di stima delle poste attive e passive, ma ai costi fiscalmente riconosciuti, per cui i crediti sono valutati al loro valore nominale dedotte le svalutazioni fiscalmente rilevanti.

I crediti, dunque, sia pure attraverso le svalutazioni, incidono sulla determinazione ai fini fiscali del reddito complessivo del fallito e

in tanto ne è provata l'esistenza in quanto costituiscono parte, an-

corché eventuale, del bilancio redatto dal curatore.

Infatti, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da assicurazione, e gli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione del credito (Cass. Civ., Sez. Trib., 19.1.2007, n° 1227), **senza che occorra ulteriormente provare l'an dei crediti risultanti dal bilancio fallimentare.**

Ciò perché il bilancio di cui all'art. 89, co. 2°, L.F., obbligatoriamente redatto dal curatore, ove non già dal fallito, è documento ufficiale proveniente non dal debitore, bensì da un terzo *super partes* nell'espletamento di un incarico di legge che si trova in una posizione che è propria degli ausiliari del giudice, basato non su elenchi, documenti e atti provenienti dal fallito, bensì sulla contabilità aziendale, essendo il curatore tenuto a redigere un bilancio, già alla data di apertura della procedura, appunto controllando le scritture contabili dell'azienda, al fine di apportare le eventuali rettifiche, frutto di stime e di valutazioni che derivano da documenti e fatti giuridicamente accertati e acquisiti alla procedura fallimentare.

E', pertanto, assai difficile dubitare che tale bilancio sia privo, pure in sede di giudizio di cognizione, di quella efficacia probatoria negata dal primo Giudice.

Verosimilmente, nell'impugnata Sentenza si confondono gli elenchi di cui al primo comma, effettivamente solo indicativi sul piano probatorio, avendo la precipua funzione di predisporre una base informativa provvisoria sui crediti e sui diritti dei terzi, al fine del tempestivo invio della comunica-

zione prevista dall'art. 92 per la proposizione delle domande (elenchi che

ben possono essere redatti anche in base a documenti non contabili e la cui limitata efficacia probatoria potrebbe fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma non l'accertamento del credito in un giudizio di opposizione), con il bilancio di cui al secondo comma dell'art. 89 L.F., la cui piena efficacia probatoria è, invece, incontestabile.

E', dunque, palesemente infondata l'impugnata Sentenza, in quanto ritenga il bilancio fallimentare inattendibile a provare l'esistenza del credito e, quindi, l'esecuzione dei lavori appaltati.

D'altra parte, il Tribunale di primo grado ha completamente obliterato la nota di affidamento della provincia che, unitamente al bilancio, fornisce una piena prova del credito.

P.Q.M.

Voglia codesta Ecc.ma Corte, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente appello, riformare la Sentenza impugnata, dichiarando l'efficacia del D.I. n° 485/2003 emesso ai danni della Provincia Regionale di Messina e, comunque, condannare l'Amministrazione Provinciale al pagamento delle somme per i lavori eseguiti in forza del contratto di appalto.

Con vittoria di spese ed onorari di difesa di entrambi i gradi del giudizio.

Messina, 7 luglio 2011


(Prof. Avv. Mario Caldarera)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Prof. Avv. Mario Caldarera con studio in Messina, via del Ve-

spro n. 57, in qualità di rappresentante e difensore del Dott. Michele Laurà ,
curatore del fallimento della Società di fatto tra De Salvo Placido e Giuffrè
Pasqualina Maria, debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Messina con delibera datata 11 luglio 2007, ha oggi notificato ai
sensi della Legge 21.1.1994, n. 53 il suesteso atto di citazione in appello,
previa iscrizione al n. 602 del registro cronologico, alla **PROVINCIA REGIO-
NALE DI MESSINA**, in persona del Presidente p.t. elettivamente domiciliato
presso il suo procuratore e difensore costituito Avv. Pietro De Renzis, nel
domicilio eletto in Messina, Via Maffei, 13 ivi inviandone copia conforme
all'originale con raccomandata a.r. n. 76486094823-4 spedita dall'Ufficio Po-
stale di Messina – Agenzia n. 5, in data corrispondente a quella del timbro
postale.

(Prof. Avv. Mario Calderera)



ECC. MA CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Atto di citazione in appello

per

il **DOTT. MICHELE LAURÀ**, Curatore del Fallimento della Società di fatto tra DE SALVO PLACIDO E GIUFFRÈ PASQUALINA MARIA e dei predetti quali soci individualmente responsabili, giusta Sentenza del Tribunale di Messina n° 41/1993, nominato per la rappresentanza e difesa della Curatela dal G.D.

del Tribunale di Messina Dr. Gaetano Amato, rappresentato e difeso, per procura a margine del presente atto, dal Prof. Avv. Mario Caldarera, presso il cui Studio in Messina, Via del Vespro 57, è elettivamente domiciliato,

contro

la **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente *p.t.*,

averso

la **SENTENZA N° 1022/2010 PRONUNZIATA DAL GIUDICE DELLA II SEZIONE**

CIVILE DEL TRIBUNALE DI MESSINA, DOTT. LIBORIO FAZZI, nella causa iscritta al n° di R.G.C. 3604/2003, con la quale è stato revocato, con condanna alle spese del Dott. Michele Laurà, il D.I. n° 484/2003 emesso nei confronti della Provincia Regionale di Messina.

* * * * *

Il Tribunale di Messina, con Sentenza n.41/1993, ha dichiarato il fallimento della Società di fatto tra De Salvo Placido e Giuffrè Pasqualina Maria ed ha nominato curatore del Fallimento il Dott. Michele Laurà.

La Ditta De Salvo Placido è creditrice nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Messina della complessiva somma di **€. 24.531,70** (€. 47.500.000), di cui €. 3.873,43 (€. 7.500.000) a titolo di deposito cau-

Mi rappresenti e difenda con ogni facoltà il **PROF. AVV. MARIO CALDARERA** con elezione di domicilio come in epigrafe.
Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informatica resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e autorizzo il trattamento dei dati.


 Vera ed autentica la firma



STUDIO DEL PROF. AVV. MARIO CALDARERA
 VIA DEL VESPRO N.57 - ☎ 090/679187 - 98122 MESSINA

zionale, giusto bilancio fallimentare depositato il 12.11.1993.

Tale credito nasce per aver eseguito il contratto d'appalto stipulato con l'Ente (nota di affidamento n.6546/ST del 7.8.1991), per la realizzazione di interventi straordinari di S.U. per il ripristino del transito sulla S.A. "Rinazzo-Cuba" e di opere di consolidamento in località Boffe, Vill. Giampillieri, nel Comune di Messina.

Il Dott. Laurà ha invitato, con raccomandate A.R. n.6248 del 10.12.1993 e n.2973 del 9.4.1994, l'Amministrazione provinciale ad adempiere alle obbligazioni assunte con l'Impresa De Salvo. Il Sig. De Salvo aveva, peraltro, già richiesto il pagamento del credito vantato con due atti di diffida nel Dicembre del 1992.

Il G.D. del fallimento, Dr. Gaetano Amato, con provvedimento del 12.2.1996, ha autorizzato il Curatore del Fallimento Dott. Laurà ad agire giudizialmente per il recupero del credito nei confronti dell'Amministrazione Provinciale, tale inadempimento della Provincia arrecando grave pregiudizio agli interessi della curatela e ritardando l'espletamento dei compiti affidati alla stessa dal Tribunale di Messina.

Inoltre, la Provincia Regionale è tenuta a corrispondere, oltre gli interessi legali e moratori, la rivalutazione monetaria come per legge e fino al soddisfo.

Con ricorso per decreto ingiuntivo, la Curatela del Dott. Laurà ha, pertanto, chiesto ed ottenuto che il Presidente del Tribunale di Messina emettesse il D.I. n.485/2003, notificato il 22.5.2003, nei confronti della Provincia Regionale di Messina, al fine di ottenere il pagamento della somma dovuta, pari a € 24.531,70 (L. 47.500.000).

Avverso tale D.I. la Provincia Regionale di Messina ha proposto atto

di citazione in opposizione.

Nonostante, come evidenziato nei motivi dedotti nella comparsa di costituzione, la sua infondatezza, l'opposizione è stata accolta dal primo Giudicante con l'impugnata Sentenza.

Sentenza che, tuttavia, si appalesa ingiusta e va riformata, per il seguente motivo di

DIRITTO

Il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione proposta dalla Provincia Regionale di Messina avverso il Decreto Ingiuntivo, ritenendo, in mancanza di altri elementi probatori, il bilancio redatto *ex art. 89, co. 2°, L.F.* inidoneo a provare la sussistenza del vantato credito.

Tuttavia, benché la giurisprudenza attribuisca ai bilanci ordinari efficacia probatoria ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non ai fini dell'accertamento del credito nel conseguente ed eventuale giudizio di cognizione, il Giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, non di bilancio ordinario trattasi, bensì di bilancio fallimentare, ossia di bilancio redatto, ai sensi dell'art. 89, co. 2°, L.F., sulla scorta della contabilità aziendale, né ha tenuto conto della presenza della nota della Provincia con la quale sono stati affidati i lavori alla Ditta De Salvo, nota di affidamento n° 6546/ST del 7.8.1991.

Il bilancio *ex art. 89, co. 2°, L.F.*, infatti, non proviene dal titolare dell'impresa, essendo redatto dal curatore, la cui posizione è di terzietà rispetto sia alla massa dei creditori concorsuali sia al fallito (Cass. Civ., Sez. I, 9.5.2001, n° 6465), per cui non è assimilabile ad

una dichiarazione unilaterale dello stesso fallito e non può, quindi, essere

ritenuto privo di efficacia probatoria nel giudizio di cognizione incardinato in seguito all'opposizione al decreto di ingiunzione.

Il valore probatorio del bilancio fallimentare si appalesa altresì nella connessione della norma in esame con l'art. 183 del T.U.I.R., secondo cui il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento è determinato in base al bilancio redatto dal curatore (ciò che è rilevante in considerazione del fatto che il reddito del fallito concorre alla determinazione della base imponibile nell'anno in cui si chiude il fallimento).

E' noto che, per la determinazione del patrimonio netto iniziale, non si deve dare rilevanza ai valori di stima delle poste attive e passive, ma ai costi fiscalmente riconosciuti, per cui i crediti sono valutati al loro valore nominale dedotte le svalutazioni fiscalmente rilevanti.

I crediti, dunque, sia pure attraverso le svalutazioni, incidono sulla determinazione ai fini fiscali del reddito complessivo del fallito e in tanto ne è provata l'esistenza in quanto costituiscono parte, ancorché eventuale, del bilancio redatto dal curatore.

Infatti, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da assicurazione, e gli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione del credito (Cass. Civ., Sez. Trib., 19.1.2007, n° 1227), **senza che occorra ulteriormente provare l'an dei crediti risultanti dal bilancio fallimentare.**

Ciò perché il bilancio di cui all'art. 89, co. 2°, L.F., obbligatoriamente

redatto dal curatore, ove non già dal fallito, è documento ufficiale prove-

niente non dal debitore, bensì da un terzo *super partes* nell'espletamento di un incarico di legge che si trova in una posizione che è propria degli ausiliari del giudice, basato non su elenchi, documenti e atti provenienti dal fallito, bensì sulla contabilità aziendale, essendo il curatore tenuto a redigere un bilancio, già alla data di apertura della procedura, appunto controllando le scritture contabili dell'azienda, al fine di apportare le eventuali rettifiche, frutto di stime e di valutazioni che derivano da documenti e fatti giuridicamente accertati e acquisiti alla procedura fallimentare.

E', pertanto, assai difficile dubitare che tale bilancio sia privo, pure in sede di giudizio di cognizione, di quella efficacia probatoria negata dal primo Giudice.

Verosimilmente, nell'impugnata Sentenza si confondono gli elenchi di cui al primo comma, effettivamente solo indicativi sul piano probatorio, avendo la precipua funzione di predisporre una base informativa provvisoria sui crediti e sui diritti dei terzi, al fine del tempestivo invio della comunicazione prevista dall'art. 92 per la proposizione delle domande (elenchi che ben possono essere redatti anche in base a documenti non contabili e la cui limitata efficacia probatoria potrebbe fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma non l'accertamento del credito in un giudizio di opposizione), con il bilancio di cui al secondo comma dell'art. 89 L.F., la cui piena efficacia probatoria è, invece, incontestabile.

E', dunque, palesemente infondata l'impugnata Sentenza, in quanto ritenga il bilancio fallimentare inattendibile a provare l'esistenza del credito e, quindi, l'esecuzione dei lavori appaltati.

D'altra parte, il Tribunale di primo grado ha completamente oblitera-

to la nota di affidamento della provincia che, unitamente al bilancio, fornisce una piena prova del credito.


P.Q.M.

Voglia codesta Ecc.ma Corte, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente appello, riformare la Sentenza impugnata, dichiarando l'efficacia del D.I. n° 485/2003 emesso ai danni della Provincia Regionale di Messina e, comunque, condannare l'Amministrazione Provinciale al pagamento delle somme per i lavori eseguiti in forza del contratto di appalto.

Con vittoria di spese ed onorari di difesa di entrambi i gradi del giudizio.

Messina, 24 giugno 2011

(Prof. Avv. Mario Caldarera)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Prof. Avv. Mario Caldarera con studio in Messina, via del Vespro n. 57, in qualità di rappresentante e difensore del Dott. Michele Laurà, curatore del fallimento della Società di fatto tra De Salvo Placido e Giuffrè Pasqualina Maria, debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con delibera datata 11 luglio 2007, ha oggi notificato ai sensi della Legge 21.1.1994, n. 53 il suesteso atto di citazione in appello, previa iscrizione al n. 593 del registro cronologico, alla **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente p.t. elettivamente domiciliato presso il suo procuratore e difensore costituito Avv. Pietro De Renzis, nel domicilio eletto in Messina, Via Maffei, 13 ivi inviandone copia conforme

all'originale con raccomandata a.r. n. 76486094832-5 spedita dall'Ufficio Po-

stale di Messina - Agenzia n. 5, in data corrispondente a quella del timbro

postale.

(Prof. Avv. Mario Caldarera)

